

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL BOBO APS"

Allegato all'atto costitutivo del 1mo marzo 2026

Art 1. Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "IL BOBO APS", di seguito in breve "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore (ETS), è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e/o l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica di ETS da parte dell'associazione.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Varese (VA) e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo. Con delibera del consiglio direttivo potranno inoltre essere istituite una o più sedi secondarie, la cui costituzione sarà comunicata al RUNTS.

Art 2. Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, ha lo scopo di proseguire il percorso umano, culturale e istituzionale di Roberto Maroni, operando per rafforzare una cultura politica fondata sul rispetto e sulla passione civica. Gli associati condividono una visione del mondo ispirata ai principi della concretezza, dell'impegno, del dialogo, dell'autonomia e delle tradizioni civiche.

Art 3. Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le Attività di Interesse Generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - a) promuovere e organizzare iniziative di natura culturale e sociale, di approfondimento, di dialogo, e di studio, sui temi dell'autodeterminazione dei popoli, delle autonomie locali e territoriali, del federalismo, del lombardismo e di ogni altra forma e/o struttura di devoluzione dei poteri e delle funzioni, di autonomia e di autogoverno, dall'organismo centrale a quello più periferico;
 - b) valorizzare e sostenere la cultura del confronto, del dialogo e dell'ascolto, rispettoso, verso e tra coloro i quali si impegnano nella gestione della "cosa pubblica", finalizzato a un sano e concreto pragmatismo lombardo;
 - c) esaltare il patrimonio culturale materiale e immateriale, le bellezze naturalistiche dei territori, nonché le tradizioni delle comunità e dei popoli e le loro usanze;
 - d) elaborare proposte volte al miglioramento delle condizioni socio-economiche del Paese, ma anche e soprattutto delle singole comunità territoriali e degli individui che le compongono;
 - e) promuovere in particolar modo la cultura musicale, sportiva e di coesione sociale e comunque ogni altra forma di cultura.
 - f) stipulare convenzioni con Enti Pubblici al fine della realizzazione delle finalità statutarie;
 - g) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi istituzionali e ammessa dalla normativa di riferimento.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art 4. Attività diverse

1. L'associazione può esercitare Attività Diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo precedente purché assumano carattere strumentale e secondario rispetto a queste e nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art 5. Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - a. soci fondatori, i quali di diritto hanno lo status anche di "socio ordinario", sono coloro i quali hanno contribuito ad idealizzare e a concretizzare la nascita dell'associazione i cui nominativi sono riportati nell'atto costitutivo della stessa;
 - b. soci ordinari (denominati anche "Barbari Sognanti"): persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera, il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; i soci ordinari, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - c. soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
7. Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.
8. Possono, inoltre, partecipare attivamente alle attività dell'associazione i sostenitori della stessa (denominati anche "Barbari"). I Barbari sono persone o enti che non sono soci ma si impegnano ugualmente a pagare un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo: il contributo non attribuisce al Barbaro nessuno status giuridico nei confronti dell'associazione. Su domanda scritta, presentata almeno 30 giorni prima, della valutazione da parte del Consiglio direttivo, il Barbaro potrà richiedere di divenire socio ordinario al Consiglio direttivo il quale avrà il compito di valutare i contributi portati dal richiedente nel corso della sua adesione sui quali dovrà basare il giudizio di accoglimento o diniego dell'istanza. Se motivato, rimane in capo ai soci fondatori esistenti il potere di esprimere un parere per l'accoglimento o il rigetto dell'istanza presentata dal richiedente esercitabile da almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto.

Art. 7. Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b. di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c. di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d. di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e. di recedere in qualsiasi momento;
 - f. di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste nel relativo articolo del presente statuto.
5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo, con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, quando il socio contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto e/o dell'eventuale Regolamento Interno e/o delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e/o dimostri di non condividere più le finalità dell'Associazione e/o tenga una condotta che rappresenti ostacolo al buon andamento della stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo con voto segreto.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9. Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera del consiglio direttivo, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10. Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Consiglio di Amministrazione, detto consiglio direttivo;
 - c. il presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
 - f. il Comitato dei Saggi.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Le cariche sociali sono prevalentemente gratuite, fatta eccezione per l'eventuale organo di controllo che viene sempre pagato. Ai consiglieri possono sempre essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. È inoltre consentita la corresponsione di compensi agli amministratori per lo svolgimento di incarichi specifici, sempre nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 11 Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito dal regolamento interno.
4. Sia l'Assemblea ordinaria sia quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente senior per età anagrafica. In assenza di entrambi sono presiedute da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dai presenti che provvedono anche a nominare il segretario dell'Assemblea.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati esprimendo così al massimo 4 voti.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo e iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Art. 12. Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- j) nominare il Presidente Onorario per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'APS. Il Presidente onorario, se socio, ha tutti i diritti e doveri degli altri soci dell'APS. Al presidente onorario possono essere affidati, da parte del Consiglio Direttivo, incarichi di rappresentanza con specifico mandato anche in relazione a contatti con altri enti.
- k) deliberare, la corresponsione di compensi ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento di specifici incarichi o attività di natura professionale o lavorativa.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13. Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria possono tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica, anche mediante posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti telematici idonei, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è composto da almeno un numero di 7 componenti sino ad un massimo di 17 eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività in prevalentemente modo gratuito e rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
6. L'amministratore che risulti assente ingiustificato per tre riunioni consecutive può essere escluso dal Consiglio Direttivo.
7. Nella sua prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalla sua elezione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, con voto palese, il Presidente, il Vicepresidente (eventuale), il Segretario (eventuale) e il Tesoriere (eventuale). Per ogni carica i consiglieri possono esprimere nella votazione un'unica preferenza.

Art. 16. Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d. predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
 - f. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - g. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h. adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - j. deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - l. eleggere il Presidente e il Vicepresidente o più Vicepresidenti;
 - m. poter nominare un Segretario e un Tesoriere o un Tesoriere/Segretario, che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci ai quali attribuisce le funzioni di supporto amministrativo e contabile. Tali incarichi non costituiscono organi sociali obbligatori e sono svolti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017;
 - n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - o. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
 - r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - s. costituire nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, Comitati Tecnici/Scientifici, occasionali oppure permanenti, cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'APS intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore;
 - t. fissare l'ammontare del contributo associativo;
 - u. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art 17. Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti e tre.
9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza dal Vicepresidente senior per età anagrafica e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.
10. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
11. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente e non è ammesso in alcun caso il voto per delega.
12. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18. Il presidente

1. Il presidente è eletto con voto palese a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo, cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca e può essere rieletto.
2. Il presidente:
 - a. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b. dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo
 - c. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d. previa deliberazione del Consiglio Direttivo ove necessario, può autorizzare l'impiego delle disponibilità finanziarie in forme di investimento consentite dalla legge, improntate a criteri di prudenza e finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.
 - e. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - f. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - g. previa deliberazione del Consiglio Direttivo, ove necessario, può richiedere finanziamenti bancari utili per lo svolgimento delle attività dell'associazione;
 - h. sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - i. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente senior per età anagrafica ovvero, in sua mancanza, da altro Vicepresidente designato a maggioranza dai membri del medesimo organo.
4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma di un Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19. Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20. Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d. il registro dei volontari.
2. I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso scritto, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di 30 giorni.

Art. 21. Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici;
 - c. contributi privati;
 - d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e. rendite patrimoniali;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k. altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.
 - m. da impiego delle disponibilità finanziarie in forme di investimento consentite dalla legge, improntate a criteri di prudenza e finalizzate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, senza scopo di lucro e nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 22. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 23. Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24. Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale.

Art. 26 Regolamento Interno e Regolamento dei Lavori Assembleari

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre uno o più regolamenti interni e/o un regolamento dei lavori assembleari che, conformandosi alle norme del presente Statuto, definiscano gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
2. Tali Regolamenti sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Art. 27 Il Comitato dei Saggi

1. Il Comitato dei Saggi può essere nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da 3 soci fondatori, 2 soci ordinari e 2 membri del Consiglio direttivo.
2. Ad esso spetta il compito di risolvere le controversie interne e fornire riscontri alle eccezioni, formulate per iscritto, da parte dei soci ordinari, dei soci fondatori o dei soci sostenitori.

Art. 28 Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Varese, 1mo marzo 2026

Firme dei soci fondatori:

[Handwritten signatures of the founding members, including names like Roberto, Sforza, and others, along with a stamp of the Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Busto Arsizio.]